



Prefettura di Terni
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Terni, data del protocollo

Al Coordinatore/portavoce
della RSU
SEDE

E, p.c.

Ai componenti della RSU
SEDE

Oggetto: Elezioni R.S.U. Nomina del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Si fa riferimento alla nota del 28 maggio scorso con la quale è stato comunicato che la neo costituita RSU di questa Prefettura ha nominato il sig. Lamberto Filippini quale Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Al riguardo, si rappresenta che questo Ufficio ha posto uno specifico quesito al Ministero dell'Interno – Ufficio Relazioni Sindacali – per conoscere se la procedura di individuazione del R.L.S. possa ritenersi coerente con le disposizioni in materia.

Il Ministero dell'Interno ha interessato l'ARAN che si è espressa con l'unita nota prot. n. 12109 del 30 giugno 2025, precisando, in particolare, che *“per l'individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza occorre fare riferimento al punto V, lett. b) del CCNQ del 10 luglio 1996, il quale precisa che gli RLS devono essere designati dai componenti della RSU al loro interno e tale designazione deve essere ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori”*.

Tanto si comunica, invitando codesta RSU a procedere all'individuazione del RLS secondo le modalità indicate dall'ARAN.

Il Viceprefetto Vicario
(Lucia Raffaella Palma)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE,
PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Ufficio IV – Relazioni sindacali

Roma, data protocollo

Alla Prefettura – UTG di TERNI

OGGETTO: Elezioni RSU. Nomina/designazione Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

In riferimento alla nota pervenuta in data 23 giugno 2025 con prot. 35061, si richiama preliminarmente il contenuto del parere reso dalla Commissione per gli interPELLI in materia di salute e sicurezza sul lavoro istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con Interpello n. 5/2024, nella seduta della Commissione in data 24 ottobre 2024 che, ad ogni buon fine, si allega in copia.

Si informa altresì che, inmerito allo specifico quesito posto da codesta Prefettura, questo Ufficio ha interessato l'Aran che si è espressa al riguardo con nota prot. n. 12109 del 30 giugno 2025 che pure si allega.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

Zinno

Firmato Digitalmente da/Signed by:
FULVIA ZINNO
Firm Date:
martedì 15 luglio 2025 15:08:00



 MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

**Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali,
assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro**

Interpello n. 5/2024

Commissione per gli interpellati in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(Articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Oggetto: Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito alla *"Designazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)"*. Seduta della Commissione del 24 ottobre 2024.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione generale territoriale del Centro ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla: *«Designazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)»*, in particolare viene chiesto di chiarire *"(...)se le singole articolazioni territoriali debbano essere considerate, ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 47 del D. Lgs. 81/2008, autonomamente o se invece debbano essere considerate come una unica entità. Nello specifico il parere richiesto riguarda il numero di RLS che devono essere eletti/designati: 6 RLS (uno per ciascuna articolazione territoriale) ovvero 3 RLS (aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori)"*. Viene, altresì, chiesto di chiarire *"(...) se, in una azienda/unità produttiva con più di 15 lavoratori, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) debba essere un lavoratore appartenente alla RSU e se invece è sufficiente che sia da questa designato, individuandolo anche tra soggetti estranei alla RSU medesima"*.

Al riguardo, premesso che:

- l'articolo 2, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, rubricato *"Definizioni"*, al comma 1, lett. t), stabilisce che per *"unità produttiva"* si intende *"stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale"*;



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

**Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali,
assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro**

- l'articolo 47, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, rubricato *"Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza"*, al comma 2, prevede che *"In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza"*;

- il medesimo articolo 47, al comma 4, sancisce che *"Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno"* e al comma 5 che *"Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva"*;

- il citato articolo 47, al comma 7, dispone che *"In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente: a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori; b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori; c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva"*;

- l'interpello n. 20 del 6 ottobre 2014 della Commissione per gli interpellati in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha precisato che *"l'eleggibilità del rappresentante, fra i lavoratori non appartenenti alle RSA, opera esclusivamente laddove non sia presente una rappresentanza sindacale a norma dell'art. 19 della Legge 300/70"*;

- la Commissione per gli interpellati in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha fornito ulteriori precisazioni all'interpello n. 20/2014 in data 31 dicembre 2014, puntualizzando che *"la scelta operata dal legislatore, per le aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, è quella di individuare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda, nelle diverse forme che non si esauriscono in quelle di cui all'art. 19 dello Statuto dei Lavoratori, demandando la regolamentazione delle modalità di elezione o designazione alla contrattazione collettiva di riferimento. Inoltre, come espressamente previsto dall'art. 47, comma 4 secondo periodo, del decreto in parola l'eleggibilità del rappresentante, direttamente fra i lavoratori dell'azienda, opera esclusivamente laddove non sia presente una rappresentanza sindacale in azienda, in una delle diverse forme suddette"*;

- l'interpello n. 4 del 26 giugno 2023 della Commissione per gli interpellati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ha chiarito che *"La stessa normativa, inoltre, precisa che il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle loro funzioni, siano fissati in sede di contrattazione collettiva, fatto salvo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 47, comma 7, un numero minimo di rappresentanti, da riferirsi comunque a ciascuna azienda o unità produttiva, a seconda del numero dei lavoratori impiegati"*



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

**Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali,
assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro**

la Commissione ritiene che la normativa sopra citata preveda espressamente cosa si intenda per *"unità produttiva"* ossia lo stabilimento o la struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale e che nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sia eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda ovvero che, in assenza di tali rappresentanze, il rappresentante sia eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.

La Commissione fa presente che la medesima normativa precisa, altresì, il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Il Presidente della Commissione

Dott.ssa Maria Teresa Palatucci



Firmato digitalmente da
PALATUCCI MARIA TERESA
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE,
PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Ufficio IV – Relazioni sindacali

Roma, data protocollo

All'ARAN

protocollo@pec.aranagenzia.it

OGGETTO: Modalità di procedura della elezione/designazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Il D. Lgs 81/2008, come noto, all'art. 47, commi 4 e 5, prevede che: *“Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno...Il numero, le modalità di designazione o di elezione del RLS, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva”*.

A seguito del recente rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie per il triennio 2025-2027, stanno pervenendo a questo Ufficio alcuni quesiti circa le modalità di designazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza da parte della R.S.U. al di fuori dei membri che la compongono.

In particolare è stato chiesto di conoscere:

- 1) se la designazione del RLS da parte della RSU, per mancanza di candidatura di almeno uno dei componenti, debba essere comunque sottoposta anche alla ratifica dell'assemblea dei lavoratori;
- 2) se le RSU, decidendo a maggioranza dei componenti (e non all'unanimità) ai sensi del nuovo art 12, comma 2 del CCNQ 2022, possano procedere alla designazione di un RLS al di fuori dei membri che la compongono qualora uno dei componenti abbia manifestato tale disponibilità.

Si resta in attesa di conoscere l'avviso di codesta Agenzia al riguardo.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

Zinno

Firmato Digitalmente da/Signed by:
FULVIA ZINNO

In Data/On Date:
lunedì 30 giugno 2025 14:38:53

aran

AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

Direzione Contrattazione 1
U.O. Relazioni Sindacali

Ministero dell'Interno
Dipartimento dell'Amministrazione Generale per le
Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e
per le Risorse Strumentali e Finanziarie
Ufficio IV - Relazioni Sindacali
PEC: dipperserv.ufficiodip.prot@pec.interno.it

Risposta a nota n. 012287 del 30/06/2025 (Prot. ARAN E. n. 12109 del 30/6/2025)

Oggetto: designazione RLS

Con la richiamata nota, codesto Ministero ha fatto presente di aver ricevuto dalle proprie sedi periferiche numerosi quesiti circa le modalità di designazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza al di fuori dalla RSU.

In merito all'individuazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), si evidenzia che occorre fare riferimento al punto V, lett. b) del CCNQ del 10 luglio 1996, il quale precisa che gli RLS devono essere designati dai componenti della RSU al loro interno e tale designazione deve essere ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori. Nel caso di diversa indicazione da parte dell'assemblea, occorrerà procedere ad una nuova designazione sempre all'interno della RSU.

Diverso è il caso in cui nella amministrazione o unità lavorativa vi sia compresenza di RSU e RSA (*relative al solo personale dirigenziale*). In tale ipotesi, la successiva lett. d) del citato punto V prevede che l'individuazione del RLS dovrà avvenire per tramite di una elezione con liste separate e concorrenti, a suffragio universale ed a scrutinio segreto, nella quale l'elettorato passivo sarà riservato solo ai componenti della RSU e delle RSA.

Al riguardo, si osserva che la scelta contrattuale trae origine dal disposto dell'art. 18, comma 3, della Legge 626/1994 (*il cui contenuto, identico, è oggi rinvenibile nell'articolo 47, comma 4 del D. Lgs. 81/2008*), il quale prevede che nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori "il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda", che nel caso di specie è la RSU o, in caso siano state nominate RSA della dirigenza, RSU e RSA.

Solo in assenza di rappresentanze sindacali (RSU e RSA), ai sensi della lett. e) di cui al punto V citato, l'RLS sarà eletto dai lavoratori al loro interno secondo le procedure previste per il caso delle amministrazioni con numero di dipendenti inferiori a 16, ma l'iniziativa delle elezioni dovrà essere presa dalle organizzazioni sindacali.

Da quanto sopra esposto l'unica strada percorribile per l'individuazione degli RLS nel caso di specie è quella di cui alla lett. b) (avendo le sedi interessate più di 15 dipendenti) o, qualora ne ricorrano i presupposti, quella di cui alla lett. d).

Il Dirigente

 **Off. 7.021**
08.07.2025 15:44:48
GMT+02:00